

Dott. Daniel SEGRE

**BULLISMO  
STALKING  
MOBBING  
UNA RADICE  
COMUNE?**



# DEFINIZIONE DI BULLISMO



AGGRESSIONE O MOLESTIA RIPETUTA, DA PARTE DI SINGOLI O PIÙ PERSONE, NEI CONFRONTI DI UNA O PIÙ VITTIME ALLO SCOPO DI INGENERARE IN ESSI TIMORE ANSIA O ISOLAMENTO ED EMARGINAZIONE

Fonte: A.C. 3139-A

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO



CYBERBULLISMO: ATTO O SERIE DI ATTI DI BULLISMO CHE SI REALIZZANO ATTRAVERSO LA RETE TELEFONICA, LA RETE INTERNET, I SOCIAL NETWORK, LA MESSAGGISTICA ISTANTANEA O ALTRE PIATTAFORME TELEMATICHE.

Fonte: A.C. 3139-A

# DEFINIZIONE DI STALKING



CHIUNQUE, CON CONDOTTE REITERATE, MINACCIA O MOLESTA TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA OVVERO DA INGENERARE UN FONDATO TIMORE PER L'INCOLUMITA' PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA OVVERO DA COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA.

# DEFINIZIONE DI MOBBING



IL MOBBING (DALL'INGLESE *[TO] MOB* ASSALIRE, MOLESTARE)

NELL'ACCEZIONE PIÙ COMUNE È UN INSIEME DI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI DI NATURA PSICOFISICA E VERBALE, ESERCITATI DA UNA PERSONA O UN GRUPPO DI PERSONE NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI. PUÒ ESSERE DUNQUE CONSIDERATO UNA FORMA DI ABUSO.

Fonte: Wikipedia

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# LE MANIFESTAZIONI DEL BULLISMO



- ATTI VESSATORI
- PRESSIONI E VIOLENZE FISICHE E PSICOLOGICHE
- ISTIGAZIONE ALL'AUTOLESIONISMO E AL SUICIDIO
- MINACCE E FURTI
- DANNEGGIAMENTI
- OFFESE E DERISIONI ANCHE RELATIVE ALLA RAZZA, ALLA LINGUA, ALLA RELIGIONE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE, ALL'OPINIONE POLITICA, ALL'ASPETTO FISICO O ALLE CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI DELLA VITTIMA.

Fonte: A.C. 3139-A

# LE MANIFESTAZIONI DEL CYBERBULLISMO



- REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE ONLINE, ATTRAVERSO INTERNET, CHAT-ROOM, BLOG O FORUM, DI IMMAGINI, REGISTRAZIONI O ALTRI CONTENUTI AVENTI LO SCOPO DI OFFENDERE L'ONORE E LA REPUTAZIONE DELLA VITTIMA;
- FURTO D'IDENTITÀ E LA SOSTITUZIONE DI PERSONA PER VIA TELEMATICA AVENTI LO SCOPO DI MANIPOLARE I DATI PERSONALI DELLA VITTIMA E DIFFONDERE INFORMAZIONI LESIVE DEL SUO ONORE E DELLA SUA REPUTAZIONE.

Fonte: A.C. 3139-A

# LE MANIFESTAZIONI DELLO STALKING



- MINACCE E MOLESTIE REITERATE
- PEDINAMENTI, APPOSTAMENTI
- TELEFONATE, MESSAGGI
- MOLESTIE VIA INTERNET (CYBERSTALKING):  
INVASIONI DELLA PRIVACY ATTRAVERSO E-  
MAIL, FAX, CHATLINE, E SPAMMING
- DANNEGGIAMENTI
- REGALI E VISITE INDESIDERATE
- MINACCE E MOLESTIE A PERSONE VICINE A  
VITTIMA

# LE MANIFESTAZIONI DEL MOBBING



- ATTI VESSATORI
- PRESSIONI E VIOLENZE FISICHE E PSICOLOGICHE
- DELEGITTIMAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ESTERNO
- MINACCE
- DEMANSIONAMENTO
- OFFESE E DERISIONI ANCHE RELATIVE ALLA RAZZA, ALLA LINGUA, ALLA RELIGIONE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE, ALL'OPINIONE POLITICA, ALL'ASPETTO FISICO O ALLE CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI DELLA VITTIMA.

# LA RADICE COMUNE



dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# AZIONI POSITIVE



dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# I numeri della violenza di genere in Italia (Istat 2015)



- Quasi 7 milioni di donne italiane (31,9% del totale) sono state oggetto di violenza fisica sessuale o psicologica
- La maggior parte delle violenze arriva dal partner o dall'ambito familiare.
- Quasi 700.000 donne hanno subito violenza dal partner e nel 65,2% dei casi i figli hanno assistito alla violenza
- Solo il 29,6% delle donne che hanno subito violenze, lo considera reato
- Oltre il 90% dei casi di violenza non è mai stato denunciato
- Il 10,5% delle donne ha subito una violenza sessuale prima dei 16 anni
- Il 62,7% degli stupri è ad opera del partner o ex partner
- In forte calo anche la violenza psicologica dal partner attuale (dal 42,3% al 26,4%), soprattutto se non affiancata da violenza fisica e sessuale
- Il 76,8 delle molestie sessuali avviene ad opera di estranei
- Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell'ordine. Per le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%

# Il quadro penale della violenza di genere



- Ingiuria (art. 594 C.P.)
- Diffamazione (art. 595 C.P.)
- Minaccia (art. 612 C.P.)
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 C.P.)
- Percosse (art. 581 C.P.)
- Lesioni personali (artt. 582 e 583 C.P.)
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 C.P.)
- Violenza sessuale (art. 609 bis, ter, quater, quinquies...)
- Omicidio (art. 575 C.P.) preterintenzionale (584 C.P.)

# L'evoluzione normativa



- Nel 1975 viene abolita *l'autorità maritale (e l'uso dei mezzi di correzione da parte del marito)*
- Nel 1981 viene abolito il delitto d'onore (e il matrimonio riparatore)
- Legge 66 del 1996. La violenza sessuale da reato contro la morale e il buon costume diventa reato contro la persona e la libertà individuale
- Nel 1997 direttiva Prodi-Finocchiaro per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica sessuale e psicologica contro le donne
- L. 154 del 2001 “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Introduzione ordini di protezione.

# Art. 1 DL 93/2013



- Art. 572 CP (*maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli*). *si introduce di fatto, quale elemento costitutivo dell'azione del reo, la “violenza assistita”* subita dai minori di anni 18;
- Art 609 ter CP (*circostanze aggravanti la violenza sessuale*)
- Si aggiungono 2 aggravanti:
  - 1) (nr. 5 ter) aggravante di violenza commessa nei confronti di ***donna in stato di gravidanza***;
  - 2) (nr. 5 quater) aggravante di violenza commessa da ***persona legata, anche in passato, da rapporto sentimentale con la vittima***, coniuge, separato, divorziato, compagno, convivente o non convivente.

# Art. 2 DL 93/2013



- Art 380 CPP (arresto obbligatorio in flagranza): Al comma 2, dopo la lettera l bis viene inserita la l-ter: *delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli artt. 572 e 612 bis CP*
- **Quindi, dal 17 agosto 2013, in questi casi, l'arresto in flagranza di reato è obbligatorio**
- Resta comunque valido quanto previsto dall'art. 385 CPP (divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze)

# Art. 2 DL 93/2013



- Introduzione dell'art. 384 bis CPP: **Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**
- Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza di reato dei delitti di cui all'art. 282-bis comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

# Gli ordini di protezione



- Nuovo articolo 342 bis e ter cod.civ. (L. 154/2001). Sono disposti dal giudice su istanza di parte
- Ordine di cessazione della condotta pregiudizievole
- Allontanamento dalla casa familiare dell'autore della condotta pregiudizievole
- Prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro, al domicilio ed in prossimità dei luoghi di istruzione della famiglia, del coniuge, dei figli, di altre persone
- Intervento dei servizi sociali
- Pagamento di un assegno periodico

# I numeri dello stalking in Italia (Istat 2016)



- Il 21,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni (pari a 2 milioni 151 mila) ha subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell'arco della propria vita
- quelle che hanno subito lo stalking nelle sue forme più gravi sono il 9,9%
- lo stalking subito da parte di altre persone è invece del 10,3%, per un totale di circa 2 milioni 229 mila donne
- Nei casi di autore diverso da un ex-partner le donne hanno subito stalking da conoscenti (nel 4,2% dei casi), sconosciuti (3,8%), amici o compagni di scuola (1,3%), colleghi o datori di lavoro (1,1%), dai parenti e dai partner con cui la donna aveva al momento dell'intervista una relazione (entrambi nello 0,2% dei casi).

# I numeri dello stalking in Italia (Istat 2016)



- Gli autori di stalking sono maschi nell'85,9% dei casi a fronte di un 14,1% di femmine.
- Il 78% delle vittime non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati; solo il 15% si è rivolta alle forze dell'ordine, il 4,5% ad un avvocato, mentre l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro anti violenza o anti stalking.
- a seguito delle azioni intraprese, i comportamenti di stalking sono cessati nel 59,8% dei casi, rimasti uguali nel 21,6%, diminuiti nel 16,6% e aumentati nel residuo 2,0% dei casi

# LO STALKING



Viene definito come “sindrome del molestatore assillante” dall'inglese *to stalk*, “cacciare appostandosi.

La condotta scaturisce da diverse motivazioni, ma in generale si può dire che lo stalker manifesta una problematica nell'area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa

# LA RELAZIONE VITTIMA -STALKER



Lo stalking è una patologia della comunicazione, che si attua:

- Mediante comunicazioni intrusive sms, lettere, email, telefonate, ...
- Mediante contatti, pedinamenti, sorveglianza, confronto diretto, minacce, aggressioni

# IL REATO DI STALKING



## ARTICOLO 612 BIS

Atti persecutori Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

# IL REATO DI STALKING



La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

# IL REATO DI STALKING



Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

# AGGRAVANTI SPECIALI



- La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma
- La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'art.339
- Si procede d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio

# LA DIFFIDA AL MOLESTATORE



- La persona che si ritiene vittima di stalking, può avanzare al Questore richiesta di ammonimento
- La richiesta è trasmessa senza ritardo
- Vengono acquisite informazioni e sentiti testimoni
- Se la richiesta è ritenuta fondata viene notificato ammonimento
- Se lo stalker prosegue con la condotta nonostante l'ammonimento, si procede d'ufficio e la pena è aumentata di almeno un terzo



## Sei vittima di atti persecutori se qualcuno

- ti minaccia o molesta con condotte reiterate nel tempo
- ti segue quasi quotidianamente per strada, ti spia, ti sorveglia, scatta fotografie di nascosto
- ti telefona in continuazione, anche di notte ed anche senza parlare
- ti lascia continuamente messaggi in segreteria
- ti manda continuamente sms, mms, mail
- ti molesta via internet (Cyberstalking): invade la tua privacy attraverso e-mail, fax, chatline, e spamming,
- ti lascia scritte, lettere, biglietti nella cassetta della posta, sul parabrezza della macchina o nei luoghi che frequenti



- predispone consegne a domicilio non volute (es. fiori, regali, ecc.)
- ti impone visite indesiderate
- raccoglie informazioni su di te
- si intromette insistentemente nella tua vita privata e professionale
- ti minaccia o ti intimidisce
- compie atti di vandalismo sui tuoi beni (automobile, cassetta delle lettere ecc.)
- minaccia o intimidisce persone a te vicine (colleghi, familiari, amici)
- pone comunque in essere comportamenti ripetuti e persistenti che violano la tua privacy e limitano la tua libertà personale e ti impone contatti e comunicazioni non desiderati



**E se queste condotte provocano in te:**

- **un perdurante e grave stato di ansia o di paura**
- **un fondato timore per la tua incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona a te legata da relazione affettiva**
- **l'alterazione delle tue abitudini di vita .**

# CONSIGLI UTILI



- Prendere consapevolezza
- Saper dire di no
- Indifferenza
- Prudenza
- Seconda linea telefonica
- Non cambiare numero
- Tenere un diario
- Tenere a portata di mano un cellulare



# SCHERZO



# BULLISMO



dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# NELLO SPOGLIATOIO...



al termine dell'allenamento dell'8.10.2008, tre giovani calciatori immobilizzavano a terra un compagno di squadra e, mentre un quarto calciatore gli spruzzava dello spray su tutto il corpo, in particolare sulle parti intime, uno degli stessi aggressori preferiva compiaciuto la frase «si questo è bullismo»

Fonte: <http://www.asolacalcio.it/parliamo-di/432-bullismo-o-violenza-responsabilita-sportiva.html>

# DAL GIUDICE SPORTIVO



Commissione Disciplinare FIGC:

- ai calciatori responsabili squalifica per 6 e 5 giornate,
- al club a titolo di responsabilità oggettiva – perché comprovata la responsabilità dei tesserati - l'ammenda di euro 1.000,00;
- Nulla è emerso in sede sportiva sul ruolo dell'allenatore, per l'omessa vigilanza sui minori anche se la Commissione, in modo evidente, ne faceva espressa menzione nel punto in cui dichiarava che **"...infatti, la vigilanza, particolarmente nel caso di bambini, è istituzionalmente affidata all'allenatore (non deferito) che deve essere sempre presente nello spogliatoio..."**.

# IN CAMPO...



Campionato Allievi B della provincia di Pisa, 2016:

per motivi futili, il calciatore (...) ha minacciato il compagno di squadra (...) urlandogli più volte 'ti sgozzo

# DAL GIUDICE SPORTIVO



il Tribunale federale della Figc della Toscana ha **squalificato due compagni** di squadra, rispettivamente per otto e sei mesi, e deferito per sei mesi il presidente della **società** che è stata **sanzionata** con un'ammenda di 500 euro.

# DAL GIUDICE SPORTIVO



«In ogni caso i fatti denunciati non possono semplicisticamente venire definiti come scherzosi e/o reciproci perché, se è vero che l'esuberanza dei giovani può spesso condurli a travalicare i limiti imposti dal vivere insieme, cosa grave in una società di calcio dilettantistica per gli scopi che essa si prefigge è altrettanto vero che compete ai responsabili, in particolare all'allenatore che è loro indubbiamente il più vicino, ricondurli sul binario di un normale comportamento facendo opera di convincimento e ove, ciò non abbia successo, anche con l'applicazione degli opportuni provvedimenti disciplinari». Da «censurare il comportamento del presidente che non ha controllato l'attività dell'allenatore». Fonte:

[www.lanazione.it](http://www.lanazione.it) 31 maggio 2016

# E DAL GIUDICE?



dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# IL BULLO E' PUNIBILE?



Il bullismo è costituito da una serie di condotte abituali, ciascuna delle quali, generalmente, costituisce reato.

# IL BULLO E' PUNIBILE?



**INGIURIA:  
Illecito civile**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# IL BULLO E' PUNIBILE?



**DIFFAMAZIONE  
AGGRAVATA:  
Art. 595 C.P.**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# IL BULLO E' PUNIBILE?



**SOSTITUZIONE DI PERSONA:  
Art. 494 C.P.**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# IL BULLO E' PUNIBILE?



**MINACCE:**

**Art. 612 C.P.**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?



# IL BULLO E' PUNIBILE?



**PERCOSSE:**

**Art. 581C.P.**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# IL BULLO E' PUNIBILE?



**LESIONI:**

**Art. 582, 583 C.P.**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# IL BULLO E' PUNIBILE?



**VIOLENZA PRIVATA:  
Art. 610 C.P.**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# IL BULLO E' PUNIBILE?



MA ANCHE....

DANNEGGIAMENTO

STALKING

**VIOLAZIONE DI SEGRETO INFORMATICO**

FURTO

SPACCIO DI STUPEFACENTI

VIOLENZA SESSUALE

SEQUESTRO DI PERSONA

# IL BULLO E' PUNIBILE?

SOTTO AI 14 ANNI:



**NON IMPUTABILE**



**MISURE DI SICUREZZA**

COME LA

*LIBERTA' VIGILATA*

O IL

*RICOVERO IN RIFORMATORIO  
GIUDIZIARIO*



# IL BULLO E' PUNIBILE?

DAI 14 AI 18 ANNI:



**VALUTAZIONE CAPACITA' DI  
INTENDERE E DI VOLERE**



# LA RESPONSABILITA' DELL'ALLENATORE



Art. 2048 comma secondo del Codice Civile:

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

# LA RESPONSABILITA' DELL'ALLENATORE



Art. 40 Codice Penale:

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.  
**Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.**

# LA RESPONSABILITA' DELL'ALLENATORE



Reato omissivo improprio o reato commissivo mediante omissione:

soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l'obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico.

# LA RESPONSABILITA' DELL'ALLENATORE



La posizione di controllo obbliga a neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità dei beni giuridici minacciati.

Tale obbligo può derivare anche da un rapporto di istruzione e cura (es. insegnante riguardo a studenti)

# LA RESPONSABILITA' DELL'INSEGNANTE



La posizione di controllo vale a maggior ragione per gli insegnanti.

L'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale (art. 357 C.P.)

L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, “ quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni “ (art. 361 del c.p.).

# LA RESPONSABILITA' DELL'INSEGNANTE



ART. 28 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.

# LA RESPONSABILITA' DELL'INSEGNANTE



Quella dell'insegnante è una responsabilità aggravata: la presunzione di colpa può essere superata solo se si dimostri di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose ovvero si dia la prova del caso fortuito.

Cass. Sez.III n. 2657/03

# LA RESPONSABILITA' DEL GENITORE



I genitori sono civilmente responsabili degli atti illeciti commessi dal figlio (capace di intendere e di volere) per il solo fatto di non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando).

Si applica l'articolo 2048 del codice civile, primo comma:

**“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”**

# AZIONI POSITIVE



## UN FIUME SENZA ARGINI DIVENTA UNA PALUDE



dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?

# AZIONI POSITIVE



**Tutti gli educatori, genitori,  
insegnanti, allenatori, hanno un  
ruolo fondamentale  
nell'insegnamento del rispetto  
delle regole.**

# AZIONI POSITIVE



**Le arti marziali, evidentemente, hanno in sé un percorso educativo fortemente improntato al rispetto.**

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking, mobbing: una radice comune?

# AZIONI POSITIVE



**Assumere un ruolo di interlocutore  
con i ragazzi, cercando di  
conoscere il loro mondo e  
imparando ad ascoltare in maniera  
attiva**

# AZIONI POSITIVE



**Fornire i numeri telefonici utili:**

**1.96.96 Telefono azzurro**

**800.66.96.96 Linea antibullismo**

# AZIONI POSITIVE



**Far compilare agli alunni** un questionario e organizzare una giornata di dibattito

**Una migliore attività di controllo**, se possibile anche negli spogliatoi

**Solitamente sono i più grandi** a fare i bulli con quelli più piccoli.

**Elogi, ricompense e sanzioni** possono servire a modificare il comportamento degli studenti più aggressivi ma non sono sufficienti.

**Si possono istituire "cassette delle prepotenze"** dove lasciare dei biglietti con su scritto quello che succede;

# AZIONI POSITIVE



**In palestra**, si devono individuare poche e semplici regole di comportamento. Le regole devono essere esposte in modo ben visibile e tutti devono impegnarsi a rispettarle

**Il silenzio e la segretezza** sono potenti alleati dei bulli. È importante abituare i ragazzi a raccontare ciò che accade e a non nascondere la verità

**Se l'allenatore individua un bullo** o una vittima, per aiutarlo è necessario parlare subito con lui di ciò che gli accade

# AZIONI POSITIVE



**Spiegare ai ragazzi che:**

**E' difficile per il bullo prendersela con loro se racconteranno ad un amico ciò che sta succedendo**

**Quando il bullo vuole provocare, bisogna far finta di niente e allontanarsi. Occorre saper rispondere "NO" con voce decisa**

**Il bullo si diverte quando si reagisce. Se provoca, bisogna cercare di mantenere la calma, non fare vedere paura o tristezza. Senza la reazione il bullo si annoierà e lascerà stare**

**Quando il bullo provoca o fa del male, non si deve reagire facendo a botte con lui, facendo a pugni, si potrebbe peggiorare la situazione, farsi male o prendere la colpa di aver cominciato per primo**

# AZIONI POSITIVE



**Spiegare ai ragazzi che:**

**Se il bullo vuole le loro cose,** non vale la pena bisticciare. Al momento lasciare pure prendere ciò che vuole, raccontandolo subito ad un adulto

**Far capire al bullo di non avere paura** di lui e di essere più intelligente e spiritoso. Così verrà messo in imbarazzo e lascerà stare

**Molte volte il bullo provoca quando si è soli.** Stando vicino agli adulti e ai compagni sarà più difficile per lui avvicinarsi

**Per non incontrare il bullo** si può cambiare la strada per andare a scuola o in palestra;

# AZIONI POSITIVE



**Spiegare ai ragazzi che:**

**Ogni volta che il bullo fa del male, va scritto sul proprio diario** per ricordare meglio come sono andate le cose

**Subire il bullismo fa stare male.** Meglio parlane con un adulto di cui ci si fida, con i genitori, con gli insegnanti, con l'allenatore. Il gruppo fa la forza!

**Se si viene a sapere che qualcuno subisce prepotenze,** va subito detto ad un adulto. Questo non è fare la spia ma aiutare gli altri.

*Consigli liberamente tratti da [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)*

# GRAZIE



# PER L'ATTENZIONE

dott. Daniel Segre – Bullismo, stalking,  
mobbing: una radice comune?